



COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI FIRENZE

SEZIONE N° 4  
UDIENZA DEL 15/01/2016 ORE 09:00  
R.G.RICORSI N° 102/2014

### PROCESSO VERBALE

L'anno 2016, il giorno 15 del mese di Gennaio, alle ore 09:00 nei locali della sede della Commissione suindicata, il collegio della Sezione N° 4 della stessa Commissione, composta dai Signori:

OGNIBENE ENRICO	Presidente
MAZZOLI MILENA	Relatore
DEL RE ANDREA	Giudice

e assistito , in pubblica udienza, dal segretario: GRAMIGNI STEFANO  
si è riunito per la trattazione:

- del Ricorso n° 102/2014 spedito il 03/01/2014

-avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 051 2013 00136743 54 CONTR.UNIFICATO 2012  
contro TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

**difeso da:**

AVVOCATURA DELLO STATO  
VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50100 FIRENZE

**proposto dal ricorrente:**

FALZEA BRUNO  
VIA W. A. MOZART N. 23 58100 GROSSETO GR

-avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 051 2013 00136743 54 CONTR.UNIFICATO 2012  
contro AGENTE DI RISCOSSIONE FIRENZE EQUITALIA CENTRO S.P.A.

**proposto dal ricorrente:**

FALZEA BRUNO  
VIA W. A. MOZART N. 23 58100 GROSSETO GR

Il Presidente.

pag. 1 (continua)





(segue)

Sono comparsi: - per i. contribuent. **FALZEA BRUNO**  
- per .l. uffic.: **NESSUNO**

Su invito del Presidente il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia. Dopo di che il Presidente ammette le parti alla discussione. Si dà atto che

Il contribuente esibisce documentazione come papers dichiarando di aver il valore di udire e che l'occupante delle papers richieste.

Il Segretario:

Il Presidente:

Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il collegio si ritira in camera di consiglio.

**DISPOSITIVO**

**Respinge il ricorso - Compensa le spese.**

Il Presidente:



È presente personalmente il sig. Bruno Falzea il quale preliminarmente precisa che in riferimento all'oggetto della controversia deve assolutamente essere esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo del presunto illecito tributario, con riferimento alla applicazione delle sanzioni, in quanto le violazioni da cui erano derivate, sono attribuibili al professionista, Avv. Claudio Defilippi, a cui era stato demandato il compimento delle attività senza che sia imputabile negligenza alcuna al contribuente, sig. Bruno Falzea.

Ed invero, in data 21.09.2012 l'odierno ricorrente versava al proprio avvocato, Avv. Defilippi, la somma di € 600,00 per il pagamento delle spese necessarie per il versamento del contributo unificato e per la notifica del ricorso al Tar (all. 1 – fattura n. 572 emessa in data 21.09.2012 dall'Avv. Defilippi con dicitura spese esenti Iva- quindi contributo unificato).

In data 14.12.2013 l'Avv. Defilippi chiedeva al cliente una integrazione di € 500,00 sempre per pagamento contributo unificato; il ricorrente pertanto inviava a mezzo vaglia veloce in data 14.12.2012 la somma di € 500,00 richiesta (all. 2).

Solo in data 21.10.2013, allorquando veniva notificata al Sig. Falzea cartella di pagamento n. 051 2013 0013674354 con la quale si chiedeva il pagamento della somma di € 1.584,66 a titolo di omesso versamento contributo unificato presso il Tar Firenze (€ 500,00), sanzione per omesso versamento (€ 1.000,00), interessi (€ 8,63) nonché compensi per Equitalia, l'odierno ricorrente veniva a conoscenza del mancato versamento del contributo unificato dovuto.

Il Sig. Falzea manifestava le proprie rimostranze al suo difensore a mezzo e-mail in data 22.10.2013 (all. 3) e, non avendo avuto riscontro, sempre a mezzo e-mail in data 15.11.2013 (all. 4) lamentava che non gli fosse stato comunicato in che modo procedere per la questione della cartella Equitalia.

Solo in data 25.11.2013, l'Avv. Defilippi riscontrava le richieste del suo cliente (all. 5), sostenendo artatamente che le somme corrisposte a titolo di "integrazione contributo unificato Tar" fossero state imputate dalla contabilità dello Studio legale di cui era ed è rappresentante quali spese per domiciliazioni e trasferte. In tale circostanza il difensore comunicava al proprio cliente che la



cartella avrebbe potuto essere impugnata sotto diversi profili. Il sig. Falzea, al solo fine di adempiere alla richiesta dell'assicurazione dell'avv. Defilippi, lo autorizzava ad impugnare la cartella dell'Equitalia con raccomandata a.r. del 12.12.2013 (all. 6). In realtà non veniva esplicitato alcuno dei motivi che avrebbe dovuto essere posto a fondamento di un eventuale ricorso.

In tale occasione il Defilippi sosteneva che l'avviso non fosse stato comunicato.

Tanto è stato contestato al professionista nel corso del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Grosseto, in persona della Dr.ssa Caporali, contraddistinto dal n. 1027/2015 R.G. (comparsa di costituzione e contestuale domanda riconvenzionale del 28.07.2015, all. 7) •

Alla luce, di tanto è ben evidente che il Sig. Falzea non ha avuto mai la volontà di non provvedere al pagamento del contributo unificato, che per quanto era a sua conoscenza ha versato ben due volte, ma l'omesso pagamento è imputabile al professionista incaricato del versamento.

Pertanto, si chiede l'annullamento della cartella dell'Equitalia, per lo meno per la parte attinente alle sanzioni, per assenza dell'elemento soggettivo della violazione.

*Bruno Falzea*